

Allegato “C” al n. 52.561 di raccolta

Sommario

Art. 1 – Denominazione, sede e durata	2
Art. 2 – Scopo ed attività	2
Art. 3 – Patrimonio	5
Art. 4 – Esercizio annuale e bilancio	6
Art. 5 – Aderenti	6
Art. 6 – Organi della Fondazione	7
Art. 7 – Consiglio di Indirizzo	7
Art. 8 – Deliberazioni del Consiglio di Indirizzo	8
Art. 9 – Consiglio di Amministrazione - Nomina – Competenze - Funzionamento	8
Art. 10 – Presidente.....	10
Art. 11 – Organo di controllo.....	10
Art. 12 – Revisore dei conti	11
Art. 13 – Comitati consultivi	11
Art. 14 – Scioglimento ed estinzione.....	11
Art. 15 – Disposizioni di rinvio - Regolamento	11

STATUTO
della
Fondazione La Miglior Vita Possibile ETS

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Riforma del Terzo Settore), una fondazione denominata "Fondazione La Miglior Vita Possibile ETS".

La fondazione ha sede nel comune di Padova (PD); l'indirizzo della sede viene determinato nell'atto costitutivo e potrà essere successivamente cambiato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge previste.

La durata della Fondazione è fissata a tempo indeterminato.

Art. 2 – Scopo ed attività

La Fondazione è apartitica, apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro.

La Fondazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui alla lettera b) dell'art. 5 D.Lgs 117/2017 (interventi e prestazioni sanitarie).

Ciò mediante la realizzazione e/o la collaborazione nella realizzazione delle seguenti azioni ed iniziative:

- promozione e sostegno dello studio, della diffusione della cultura e delle opportunità di avanzamento scientifico e al miglioramento delle condizioni di salute e di vita della popolazione pediatrica sottoposta a cure palliative;
- sensibilizzazione di esponenti del mondo imprenditoriale e della cultura scientifica e tecnologica alla realizzazione di metodologie, strumenti e protocolli di cura sempre più avanzati ed efficaci nel campo delle cure palliative nella popolazione pediatrica;
- sostegno e supporto alla realizzazione di progetti di cura e assistenza alla popolazione pediatrica mediante collaborazione tra settore pubblico e privato, tramite la stipula di protocolli, convenzioni, accordi e altri strumenti contrattuali che valorizzino e supportino le aree e le iniziative di eccellenza nell'ambito dell'assistenza sanitaria pubblica e privata in materia di cure palliative pediatriche;
- promozione e perseguimento di tutte le attività volte alla individuazione, creazione ed acquisizione di risorse economiche a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle

cure palliative pediatriche, nonché dei progetti attuativi e di cura in tale ambito. I fondi comunque ottenuti saranno integralmente e direttamente investiti nello sviluppo dei progetti e delle iniziative conformi alle finalità della Fondazione.

La Fondazione potrà dotarsi di un sito web, di strumenti "social" come Facebook, Twitter, mailing-list per la divulgazione delle notizie, del programma degli incontri e per qualsiasi altra informazione utile alla divulgazione dei programmi della Fondazione.

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Essa potrà svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione necessari o utili alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali e coerenti coi principi della Fondazione, ivi incluse, tra le altre, operazioni di raccolte fondi, richieste di sponsorizzazioni e contributi, operazioni mobiliari, immobiliari, di apertura e chiusura di conti correnti postali e/o bancari, di assunzione di prestiti, mutui ipotecari ed ogni altra forma di finanziamento.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione potrà operare con le seguenti modalità:

- promuovere e/o finanziare e/o condurre studi e ricerche attinenti il proprio scopo;
- intrattenere rapporti e scambi culturali con scuole, università, istituti e centri di ricerca, purché utili agli scopi sociali, anche con associazioni e fondazioni in ambito italiano e internazionale che perseguono scopi simili;
- organizzare attività di formazione, informazione, comunicazione, e dibattito al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e i legislatori sui temi riguardanti la promozione degli scopi della Fondazione;
- promuovere e realizzare manifestazioni di ogni genere come mostre, spettacoli, conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi, eventi sportivi, viaggi nonché finanziare analoghe manifestazioni realizzate da enti pubblici o privati, nell'ambito dell'attività istituzionale;

- realizzare, vendere e distribuire materiali (ad esempio: pubblicazioni, video, ecc.) inerenti lo scopo della Fondazione su qualsiasi tipo di supporto mediatico;
- promuovere e produrre comunicazioni anche di tipo pubblicitario inerenti lo scopo della Fondazione, attraverso tutti i vari mezzi di comunicazione esistenti;
- promuovere direttamente e/o indirettamente raccolte di fondi e/o aiuti materiali destinati ad iniziative di sostegno a favore di persone o comunità o enti.

La Fondazione intende partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, nonché, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

La Fondazione intende anche stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività.

Nei confronti di tutti gli enti di cui sopra la Fondazione potrà quindi:

- elargire somme di denaro, destinandole alla realizzazione di progetti conformi alle proprie finalità;
- dotarli di attrezzature idonee;
- concedere in uso beni mobili ed immobili a titolo oneroso o gratuito;
- nel rispetto delle leggi vigenti, assumere o formare a proprie spese del personale adatto, destinandolo al loro funzionamento.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione, oltre a ricevere i contributi, lasciti, eredità o comunque erogazioni liberali sotto qualsiasi forma da persone fisiche, enti pubblici e privati e società, potrà svolgere, nei modi consentiti dalla legge, qualsiasi attività diretta a procurare i mezzi e strumenti finanziari necessari al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

Per il proprio funzionamento e gestione amministrativa la Fondazione potrà trattenere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017, anche attività volta alla richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori.

La Fondazione si propone di svolgere la propria attività in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato.

La Fondazione opera inizialmente nel territorio della Regione Veneto.

Art. 3 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Patrimonio è composto da:

- a) fondo di dotazione;
- b) fondo di gestione;
- c) avanzi di gestione.

Il fondo di dotazione, di valore pari ad Euro 30.000,00 (trentamila/00), costituisce il patrimonio della Fondazione, strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il fondo di dotazione è intangibile.

Il valore del fondo di dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione deve senza indugio provvedere alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Il fondo di gestione è liberamente utilizzabile dal Consiglio di amministrazione per l'attività istituzionale e per quelle ad essa connesse, ed è costituito dalle seguenti poste economiche non utilizzate nell'esercizio di competenza:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;
- da eventuali altri contributi concessi dallo Stato, enti territoriali o da altri enti pubblici/privati in genere;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi, dai fondatori, benefattori e partecipanti ordinari;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, inclusi i fondi rinvenienti da raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore.

Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa.

Art. 4 – Esercizio annuale e bilancio

L'esercizio annuale ha inizio il giorno 1° (primo) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività, che viene comunicato all'Organo di controllo per la sua preventiva approvazione e successivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo.

Ai fini dell'art. 8 del D.Lgs 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

E' fatto obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ed a quelle ad esse strettamente connesse.

Art. 5 – Aderenti

Vengono stabiliti quali Aderenti della Fondazione:

- i Fondatori;
- i Partecipanti.

Gli Aderenti alla Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. L'Aderente può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. L'Aderente che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso l'Aderente alla Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

FONDATORI - Sono Fondatori coloro i quali hanno partecipato e contribuito alla costituzione della Fondazione.

PARTECIPANTI - Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

DECADENZA E RECESSO - Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati ovvero contravvengano ai principi ispiratori della Fondazione.

Qualora si tratti di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

Art. 6 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei Conti;
- i Comitati consultivi.

Art. 7 – Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è composto dai Fondatori.

Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

Ad esso compete:

- la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione determinando tra i nominati le rispettive cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretario;
- la delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione promuovendone l'eventuale azione di responsabilità;
- la delibera di eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità ma con possibilità di integrare le attività da svolgersi;

- la delibera di scioglimento, trasformazione, fusione e scissione della Fondazione.

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Art. 8 – Deliberazioni del Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei componenti.

In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni componente ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Art. 9 – Consiglio di Amministrazione - Nomina – Competenze - Funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) componenti e dura in carica per 3 (tre) anni.

Sono componenti del Consiglio di Amministrazione:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;

- il Segretario;
- i Consiglieri.

Alla scadenza del mandato il Consiglio di Indirizzo provvederà alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri di amministrazione che per qualsiasi ragione cessano dall'incarico in corso della loro nomina vengono sostituiti con apposita deliberazione del Consiglio di Indirizzo e scelti con preferenza tra i Partecipanti. Essi durano in carica fino alla scadenza originaria del Consiglio di Amministrazione.

La cessazione per qualsiasi motivo della maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio ed il Presidente dovrà senza indugio convocare il Consiglio di Indirizzo per la nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la partecipazione della maggioranza dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, viene assunta la delibera che riporta il voto favorevole del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Fondazione non spettanti al Consiglio di Indirizzo.

In particolare:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi;
- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
- nomina e revoca i Comitati consultivi;
- compie ogni altro atto necessario allo svolgimento delle attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vice Presidente e al Segretario.

Il componente del Consiglio di Amministrazione che contravviene ai principi ispiratori della Fondazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, sentito l'Organo di controllo.

Le dimissioni del Consigliere vanno presentate in forma scritta al Consiglio di Amministrazione che delibera in merito. Il Presidente provvederà alla convocazione del Consiglio di Indirizzo che procederà con la sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso da inviare anche via mail ai Consiglieri almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per la riunione. Sono valide le riunioni anche senza convocazione a condizione che siano presenti tutti i consiglieri di amministrazione e l'Organo di controllo sufficientemente informati degli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Art. 10 – Presidente

E' Presidente della Fondazione il Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale ha la rappresentanza legale della Fondazione che, in caso di necessità, può delegare al Vice Presidente.

Provvede a convocare, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, il Consiglio di Amministrazione e comunque ogni qual volta lo ritenga necessario.

Art. 11 – Organo di controllo

Il controllo sull'attività della Fondazione è esercitato da un Organo di controllo, nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determinerà anche il compenso e che rimarrà in carica per 3 (tre) anni. E' composto da un solo membro effettivo scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, II comma, c.c., al quale si applica l'articolo 2399 c.c.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita anche il controllo contabile nel caso in cui, non essendo stati superati i limiti stabiliti dalla legge per la necessaria nomina, non sia stato nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti; in tal caso il nominato dovrà essere un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7

e 8 del citato Decreto, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Consiglio di amministrazione.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 – Revisore dei conti

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017, il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per tre esercizi. Egli è scelto tra soggetti con competenza in materia tributaria e commerciale iscritti nel Registro dei revisori contabili ed è rieleggibile.

Qualora durante il mandato venisse a cessare per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad eleggere altro revisore.

La funzione di Revisore dei conti può essere affidata all'Organo di controllo di cui all'articolo 11 del presente Statuto, qualora in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, ai sensi della disciplina di cui all'art. 30 comma 6 del citato D.Lgs. 117/2017.

Art. 13 – Comitati consultivi

Qualora lo ritenga opportuno, in funzione di determinate scelte e decisioni da intraprendere nell'ambito delle attività svolte dalla Fondazione, il Consiglio di Amministrazione può ricorrere alla nomina di appositi Comitati consultivi ai quali sottoporre l'analisi di specifici argomenti al fine di ricevere un parere scritto in merito. Nella delibera di nomina viene stabilita altresì la durata di ciascun Comitato e la relativa disciplina di funzionamento.

Art. 14 – Scioglimento ed estinzione

Il Consiglio di Indirizzo delibera lo scioglimento della Fondazione, nomina i liquidatori e stabilisce i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo.

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità secondo le disposizioni del Consiglio di indirizzo.

Art. 15 – Disposizioni di rinvio - Regolamento

Per quanto non previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto, si fa riferimento alla legge ordinaria, alle leggi speciali in materia, norme accessorie e regolamentari di attuazione ed eventuali regolamenti redatti dal Consiglio di Amministrazione.

Firmato: GIUSEPPE ZACCARIA

BARBARA GASPARI teste

NICLA VIGOLO teste

NICOLA CASSANO NOTAIO (L.S.)